



COMUNE DI LUSEVERA
PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA FRUIZIONE
PASTI ALLA MENSA SCOLASTICA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 20.02.1996

Modificato ed integrato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 23.02.2006

Approvato con deliberazione Consiglio n. 43 del 27.09.2007

Modificato ed integrato con delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 23.09.2011

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA MENSA SCOLASTICA DELLE SCUOLE MATERNA ED ELEMENTARE DI LUSEVERA

Art. 1

Il Comune di Lusevera gestisce le mense scolastiche delle scuole materna ed elementare di Vedronza.

Art. 2

1. Gli alunni delle scuole elementare e materna che usufruiscono della mensa scolastica contribuiscono alle spese di gestione della mensa stessa mediante versamento di una quota per ogni pasto usufruito;
2. La Giunta comunale determina annualmente la quota per ogni singolo pasto, sia degli utenti della scuola materna e della scuola elementare, sia del personale avente titolo;
3. In mancanza della deliberazione giuntale gli importi si intendono quelli in vigore nell'anno precedente;

Art. 3

1 - il pagamento dei singoli pasti avviene con modalità trasparenti e agevolmente tracciabili sotto il profilo economico finanziario, con l'obiettivo di assicurare, per quanto possibile, le seguenti finalità:

- il pagamento preventivo del servizio;
- l'impegno dell'utenza a favorire – con la fruizione continuativa del servizio – un'adeguata programmazione operativa da parte del Gestore del servizio stesso ;
- la tracciabilità tempestiva e costante – da parte dell'Amministrazione, tramite i competenti Uffici – dei pagamenti effettuati o da effettuare da parte dell'utenza al fine di monitorare puntualmente la regolarità dei pagamenti;

2 - di demandare alla Giunta Comunale la determinazione delle modalità di dettaglio del pagamento del servizio da parte dell'utenza – prima dell'inizio dell'attività scolastica – in coerenza agli indirizzi fissati al comma precedente.

Art. 4

La giunta comunale può stabilire, nel rispetto degli equilibri di bilancio, eventuali condizioni che danno titolo a esenzioni al pagamento della retta scolastica;

Art. 5

La giunta inoltre può stabilire, nel rispetto degli equilibri di bilancio, e previa relazione dell'assistenza sociale, eventuali situazioni che danno titolo a esenzioni al pagamento della retta scolastica.